
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La notificazione della sentenza di primo grado effettuata al procuratore cancellato dall'albo non determina la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione

La cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione ([art. 285 c.p.c.](#)), effettuato al procuratore cancellato dall'albo - qualunque sia la causa della cancellazione - è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione ([art. 85 c.p.c.](#) e [art. 301 c.p.c., comma 3](#)); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve.

...omissis...

Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 286, 298 e 301 c.p.c..

Deducano, al riguardo, che la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo è causa di interruzione ipso jure del processo; di conseguenza la sentenza che fosse ugualmente pronunciata è nulla, e tale nullità "travolge la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente", che poteva eseguirsi solo se la cancellazione dell'avvocato degli attori fosse avvenuta dopo la discussione, ex 286 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Come già stabilito da questa Corte, la cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali.

Pertanto la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 c.p.c.), effettuato al procuratore cancellato dall'albo - qualunque sia la causa della cancellazione - è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione (art. 85 c.p.c. e art. 301 c.p.c., comma 3); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve (Sez. U, Sentenza n. 10284 del 21/11/1996, Rv. 500703).

Pertanto nel nostro caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine c.d. "breve", andava comunque effettuata alla parte personalmente.

Stabilito ciò, diventa irrilevante esaminare se vi fu o non vi fu interruzione del processo e conseguente nullità della sentenza, dal momento che qualunque nullità del giudizio di primo grado, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, si sarebbe dovuta far valere con l'appello, ma questo per quanto già detto fu tardivamente proposto.

Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 843, 874 e 876 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducano, al riguardo, che anche ad ammettere che il processo di primo grado non si fosse interrotto, la notifica degli atti processuali nel caso di cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo va comunque compiuta a quest'ultimo, sino a che il cliente non revochi il mandato. Invocano, a sostegno di questa tesi, il decisum di Cass. 10301/12.

Il motivo è infondato.

Sulla questione prospettata dai ricorrenti esiste effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte; nel presente giudizio tuttavia la decisione sul ricorso prescinde dalla necessità di prendere posizione a favore dell'una o dell'altra tesi.

Secondo un primo orientamento, infatti, "è valida ed efficace la notificazione dell'atto d'appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l'esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio" (Sez. 3, Sentenza n. 10301 del 21/06/2012, Rv. 623039).

Secondo altro e prevalente orientamento, invece, "la cancellazione dall'albo professionale dell'avvocato costituito determina la decadenza dall'ufficio e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonchè il venir meno dell'elezione di domicilio presso il medesimo, sicchè le notificazioni necessarie e, in particolare, quelle delle impugnazioni, debbono essere effettuate alla parte personalmente" (Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011, Rv. 618948; nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006, Rv. 589671; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 22/04/2009, Rv. 608257; Sez. 1, Sentenza n. 19477 del 20/09/2007, Rv. 600787; Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006, Rv. 589671; Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 28/07/2003, Rv. 565466).

Nel nostro caso, tuttavia, non è contestato che la Azienda abbia notificato la sentenza sia alle parti, sia all'avvocato, e che l'atto indirizzato a quest'ultimo sia stato rifiutato con la dizione "cancellato".

Delle due, pertanto, l'una: se si aderisse all'orientamento minoritario (secondo cui il difensore cancellato dall'albo è legittimato a ricevere atti), il rifiuto di ricevere l'atto fu illegittimo; l'atto stesso dunque si ha per notificato, e il termine breve per proporre appello ha iniziato a decorrere dalla notifica; se si aderisse all'orientamento maggioritario, il rifiuto di ricevere l'atto fu legittimo, la notifica fu nulla e correttamente la Azienda l'ha rinnovata alla parte personalmente. Anche in questo, pertanto, il termine breve per appellare era irrimediabilmente spirato al momento di proposizione del gravame.

Il terzo motivo di ricorso.

.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 153 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Si deduce, al riguardo, che la Corte d'appello, nel rigettare l'istanza di rimessione in termini per proporre appello formulata dagli appellanti, ha: adottato una motivazione inesistente, limitandosi ad affermare che non "sussistono i presupposti" per la rimessione in termini; adottato una interpretazione non conforme a costituzione sia dell'art. 153 c.p.c., sia della L. n. 69 del 2009, art. 58, là dove introducendo l'istituto della rimessione in termini non ne ha previsto l'applicazione retroattiva.

La questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti è manifestamente infondata, avendo più volte la Consulta ribadito che è rimesso alla discrezionalità del legislatore fissare limiti temporali all'efficacia delle norme processuali.

Resta, di conseguenza, assorbito qualsiasi profilo concernente la violazione dell'art. 153 c.p.c. (nel testo novellato), essendo tale norma inapplicabile al presente giudizio.

Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

p.q.m.

La Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.: rigetta il ricorso; condanna *omissis*, in solido alla rifusione in favore di Azienda Servizi Sanitari *offfff* delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di *fffff* solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.